



Comune di DESANA
Provincia di Vercelli

DELIBERAZIONE N. 41

Invio ai Capigruppo Consiliari con elenco
N. in data

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. Esame ed approvazione.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciassette** del mese di **aprile** alle ore **17:30** nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1	Luigi Ferraris Sindaco	Si	
2	Giovanni Varalda Assessore	Si	
3	Roberto Ferrarotti Assessore	Si	
	TOTALI	03	00

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. SCAGLIA Stefano, con le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FERRARIS Luigi, *SINDACO*, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che il Comune intestato ha una dotazione organica composta da due unità di forza lavoro ;

RILEVATO che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale e che l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano;

CONSIDERATO che le persone fisiche devono avere il controllo dei dati personali che li riguardano e la certezza giuridica e operativa deve essere rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche, tenuto conto che la rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali in considerazione, in particolare, di quanto segue:

- la portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo;
- la tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano;
- la tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali;

TENUTO CONTO che tale evoluzione ha indotto l'Unione europea ad adottare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo "GDPR");

DATO ATTO che il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il GDPR, il quale è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;

RILEVATO che, con il GDPR, è stato richiesto agli Stati membri un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati, affiancato da efficaci misure di adeguamento, data l'importanza di creare il clima di fiducia funzionale allo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno;

VISTO E RICHIAMATO il D. lgs 196/2003, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101;

DATO ATTO che, quando un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), il GDPR obbliga i titolari a svolgere:

- una *"determinazione preliminare della possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato"* in base alla quale stabilire se un trattamento può, anche solo teoricamente, presentare un rischio elevato;
- una valutazione di impatto nel caso in cui la determinazione preliminare restituisca l'accertamento della teorica possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato;

TENUTO CONTO che:

- la DPIA è una procedura prevista dall'art. 35 del Regolamento UE 2016/679 (RGDP) che mira a descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli;
- Sussiste l'obbligo, in capo ai titolari, di consultare l'Autorità di controllo in caso le misure tecniche e organizzative da loro stessi individuate per mitigare l'impatto del trattamento non siano sufficienti cioè, quando il rischio residuale per i diritti e le libertà degli interessati resti elevato;

RILEVATO che la DPIA deve essere condotta prima di procedere al trattamento e che, deve comunque essere previsto un riesame continuo della DPIA, ripetendo la valutazione a intervalli regolari;

DATO ATTO che la responsabilità della DPIA spetta al titolare, anche se la conduzione materiale della valutazione di impatto può essere affidata ad un altro soggetto, interno o esterno all'organizzazione;

PRECISATO che, ferma restando la discrezionalità dell'amministrazione nell'effettuare la determinazione preliminare e la valutazione di impatto, il Garante, con provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018, ha reso pubblico l'Elenco delle tipologie di trattamenti da sottoporre obbligatoriamente a valutazione d'impatto, tra cui si menzionano i seguenti :

- Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad "aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato";
- Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono "effetti giuridici" oppure che incidono "in modo analogo significativamente" sull'interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l'utilizzo di dati registrati in una centrale rischi);
- Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l'osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell'informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d'uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc.;
- Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull'esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati

sull'ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell'interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti);

- Trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell'attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01);
- Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo);
- Trattamenti effettuati attraverso l'uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso lo scanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniquale volta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01 ;
- Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche;
- Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l'incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment);
- Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse;
- Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento;
- Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 29 delle linee guida elaborate dal Gruppo di Lavoro 29 per la protezione dei dati, la DPIA, non è necessaria per i trattamenti che:

- non presentano rischio elevato per diritti e libertà delle persone fisiche;
- hanno natura, ambito, contesto, e finalità molto simili a quelli di un trattamento per cui è già stata condotta una DPIA;
- sono stati già sottoposti a verifica da parte di un'Autorità di controllo prima del maggio 2018 e le cui condizioni non hanno subito modifiche;
- sono compresi nell'elenco facoltativo dei trattamenti per i quali non è necessario procedere alla DPIA;
- fanno riferimento a norme e regolamenti per la cui definizione è stata condotta una DPIA

RILEVATO che, per quanto sopra, è necessario effettuare :

- una "*Determinazione preliminare della possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato*" in base alla quale stabilire se un trattamento può, anche solo teoricamente, presentare un rischio elevato;
- una valutazione di impatto nel caso in cui la determinazione preliminare restituisca l'accertamento della teorica possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato;

DATO ATTO che :

- il responsabile del procedimento, è il segretario comunale e che lo stesso, al fine di garantire la massima diffusione interna ed esterna e la massima conoscibilità dei trattamenti oggetto di DPIA, nonché delle misure tecniche e organizzative individuate dai titolari per mitigare l'impatto del trattamento, è tenuto a garantire la conoscibilità della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) a tutti i dipendenti dell'Ente;
- il procedimento di adozione e approvazione della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e il presente provvedimento, risultano mappati dal PTPCT;

ATTESO che l'assunzione del presente atto non richiede la preventiva acquisizione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 TUEL, non avendo il presente atto alcune riflessi, diretto od indiretto, sulla condizione economico-finanziaria dell'Ente intestato ;

RILEVATA la necessità di provvedere in merito ;

RICONOSCIUTA la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art.48, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

VISTI :

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Codice di comportamento interno dell'Ente;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il Legge 241/1990;
- il D.Lgs. 196/2003;
- il Legge 190/2012;
- il D.Lgs. 33/2013;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016;
- le Dichiarazioni del gruppo di lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati (WP29) - 14/EN;
- le Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) - WP243 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;

- le Linee-guida sul diritto alla "portabilità dei dati" - WP242 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- le Linee-guida per l'individuazione dell'autorità di controllo capofila in rapporto a uno specifico titolare o responsabile del trattamento - WP244 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- le Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai sensi del regolamento 2016/679 - WP248 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 4 aprile 2017;
- le Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di applicazione e definizione delle sanzioni amministrative - WP253 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017;
- le Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di processi decisionali automatizzati e profilazione - WP251 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 6 febbraio 2018;
- le Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di notifica delle violazioni di dati personali (data breach notification) - WP250 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 6 febbraio 2018;
- il Parere del WP29 sulla limitazione della finalità - 13/EN WP 203;

PROPONE

- 1 Di approvare quanto espresso in narrativa che, quale parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento, ne costituisce idoneo supporto motivazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L.241/1990 e ss.mm.ii. ;
- 2 Di evidenziare che occorre provvedere all'approvazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
- 3 Di approvare, pertanto, la Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi del Regolamento (UE) n.679/2016, allegata alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4 Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:
 - a. la pubblicità legale con pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - b. la trasparenza mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione di primo livello "Disposizioni generali" sezione di secondo livello "Atti generali";
- 5 Di disporre che la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti;
- 6 Di demandare al competente Responsabile del Servizio l'adozione degli atti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;
- 7 Di pubblicare la presente deliberazione in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ;

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Esaminata la suestesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili del servizio finanziario e del servizio gestione del personale;

Con voti unanimi FAVOREVOLI espressi palesemente

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta delibera, a voti unanimi favorevoli resi palesemente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO A

(approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 17.04.2023)

VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI - DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT (DPIA)

- **Ente:** Comune di DESANA (VC)
- **Titolare del Trattamento Dati :** Sindaco *p.t.* Luigi FERRARIS
- **Responsabile Trattamento Dati:** DPO.
- **Responsabile Protezione Dati (DPO):** Dr. Luca BRUNETTI

**N.B. IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE ALLEGATO DEL NUOVO
REGOLAMENTO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA**

INDICE

- Introduzione
- Definizioni
- Previsioni normative e contenuti della DPIA
- Ambito dei trattamenti e trattamenti eseguiti
- Soluzioni tecnologiche adottate
- Durata del trattamento
- Dati interessati al trattamento
- Misure giuridiche di contenimento
- Metodologia di valutazione dell'impatto privacy
- Risultanze di sintesi
- Valutazione delle minacce
- Conclusioni

INTRODUZIONE

A partire dalla data del 25 maggio 2018 il nuovo Regolamento UE 2016/679 ("*General Data Protection Regulation*") relativo al trattamento dei dati personali nonché alla loro circolazione è pienamente applicabile. Il Regolamento, nella piena applicazione del nuovo principio ispiratore della "*accountability*" impone al titolare del trattamento l'adozione di tutte le misure necessarie finalizzate a garantire la protezione e la sicurezza dei dati trattati.

Fra esse, vi è la previsione all'art. 35 del GDPR dello svolgimento di una valutazione preventiva (Data Protection Impact Assessment – DPIA) sui trattamenti eseguiti e l'impatto di essi sulla libertà ed i diritti delle persone fisiche, specificamente nell'ambito dell'utilizzazione dei sistemi di videosorveglianza.

Il presente documento rappresenta gli esiti della DPIA svolta nell'ambito dei sistemi di videosorveglianza utilizzati dal Comune di DESANA (VC) finalizzati al raggiungimento di obiettivi relativi a **SICUREZZA MOBILITÀ VEICOLARE E PEDONALE, SICUREZZA STRADALE, PUBBLICA SICUREZZA, PREVENZIONE REATI ED ILLECITI AMBIENTALI, POLIZIA GIUDIZIARIA.**

DEFINIZIONI

Probabilità: valutazione della frequenza con la quale si verifica una minaccia funzionalmente alle vulnerabilità presenti e delle eventuali misure di contenimento adottate;

Impatto: rappresentazione del grado di gravità dell'incidente che comporta compromissione della riservatezza, integrità e disponibilità dei trattamenti e dei dati ad essi relativi;

Minaccia: evento potenziale, cagionato ovvero accidentale, che comporterebbe il danno all'interessato;

Vulnerabilità: elemento di debolezza presente all'interno del sistema informativo o informatico sfruttabile dalla minaccia per la produzione del danno;

Contromisure: soluzioni organizzative, tecnologiche o procedurali finalizzate alla diminuzione del rischio;

PREVISIONE NORMATIVA E CONTENUTI DELLA DPIA

La presente valutazione viene svolta in conformità alle disposizioni del reg. UE 2016/679 e da quelle contenute dal D.Lgs.n.196/2003 così come modificate dal D.Lgs. n.101/2018.

L'art. 35 del Reg. UE 2016/679 prevede lo svolgimento della DPIA il cui contenuto minimo deve essere (par.7 art.35):

1. descrizione dei trattamenti previsti, delle loro finalità incluso l'interesse legittimo del Titolare, ove applicabile ai trattamenti da eseguirsi;

2. valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti eseguiti in relazione alle finalità perseguite;
3. valutazione dei rischi per le libertà ed i diritti degli interessati;
4. misure previste/approntate per le prevenzione dei rischi

La presente valutazione viene svolta dal Titolare del trattamento del Comune di DESANA (VC) il Sindaco *pro tempore* Sig. Luigi FERRARIS con il supporto del Responsabile per la Protezione Dati del Comune di DESANA (VC) , Dr. Luca BRUNETTI e si riferisce alla valutazione dei rischi in cui potrebbero incorrere le libertà ed i diritti dei cittadini nel corso dell'utilizzazione da parte del Comune dei sistemi di videosorveglianza da esso complessivamente attivati.

AMBITO DEI TRATTAMENTI E TRATTAMENTI ESEGUITI

Le operazioni di trattamento dati che il Comune di DESANA (VC) esegue sul territorio attraverso i diversi sistemi di videosorveglianza, perseguono le seguenti finalità:

- vigilanza sulla sicurezza stradale e della mobilità veicolare e pedonale;
- svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza;
- vigilanza e prevenzione reati ed illeciti ambientali;
- attività di polizia giudiziaria

L'attività di videosorveglianza eseguita dal Comune di DESANA (VC) è esercitata per lo svolgimento di funzioni e poteri pubblici ed il raggiungimento delle finalità istituzionali come sopra rappresentate e precisate, consentendo quindi di garantire ai cittadini il rispetto delle regole civili, penali ed amministrative nonché di civile educazione che consentono la normale convivenza e coabitazione nella condivisione di uno spirito di reciproco rispetto e di rispetto delle Istituzioni e delle loro funzioni.

I sistemi di videosorveglianza utilizzati dal Comune di DESANA (VC) sono, infatti, proporzionati ed efficaci rispetto alle finalità prefissate e sono tali da non comportare rischi ultronei rispetto a quelli inseriti in un contesto di normale funzionalità dei sistemi tecnologici delle tipologie in uso, avuto anche riguardo alla utilizzazione dei medesimi strumenti anche in altri contesti urbani, considerazione questa che consente di accrescere la fiducia e la credibilità degli strumenti stessi.

Gli strumenti tecnologici in uso sono i seguenti così come meglio rappresentati nelle schede tecniche allegate:

- 1) **sistema di videosorveglianza con telecamere fisse** => sono posizionate agli accessi all'area urbana e nel territorio, finalizzata al presidio del territorio stesso nonché alla vigilanza del traffico veicolare e pedonale, anche con dispositivi idonei alla lettura targhe;

- 2) **sistema di videosorveglianza ambientale con "fototrappole" amovibili** => sono posizionate in prossimità dei luoghi destinati al gettito di rifiuti ovvero in aree presso le quali è stato rilevato ovvero potrebbe verificarsi il gettito irregolare e abusivo di rifiuti;
- 3) **"body cam" sui giubbotti di servizio del personale della Polizia Locale** => questo sistema non è ancora operativo, ma sarà di futura integrazione ed applicazione rispetto all'attuale sistema di videosorveglianza comunale;
- 4) **videosorveglianza partecipata per mezzo dell'integrazione dei sistemi di videosorveglianza privati nel sistema di videosorveglianza comunale** => Quest'ultima tipologia è esclusa dalla presente valutazione di impatto privacy in quanto non note le caratteristiche dei singoli sistemi privati i quali saranno soggetti a valutazione nel momento in cui verrà sottoscritta la convenzione tra privato e Comune di DESANA (VC).

SOLUZIONI TECNOLOGICHE ADOTTATE

Gli strumenti adottati per l'esecuzione della videosorveglianza sono quelli le cui schede tecniche sono allegate al regolamento comunale di videosorveglianza, fatta eccezione per la videosorveglianza partecipata la cui valutazione di impatto verrà successivamente eseguita. Le videocamere utilizzate dal Comune intestato sono le seguenti (N.B. per ogni videocamera, viene indicata la collocazione ed il numero) :

- Piazza Castello (n. 2) ;
- Cimitero (n. 2) ;
- Ingresso parco – Via Trino (n. 1);
- Via Sandra Gelsina – Parco Giochi (n. 1);
- Campo Sportivo (n. 2);
- Piazzale ditta "Plurima" – Via Trino (n. 1) ;
- Piazzale monumento ai Caduti – Via Vercelli (n. 1) ;
- Via Gioberti (n. 1);
- Via Asigliano (n. 1) ;

Si precisa che le videocamere collocate in Via Vercelli ed in Via Trino sono equipaggiate per l'esecuzione della lettura targhe. Tutte le altre videocamere sono limitate alla mera attività di ripresa delle immagini .

DURATA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati rilevati attraverso i sistemi di videosorveglianza saranno conservati per il termine massimo di **giorni 7** (sette) salvo il caso in cui, per atto delle AA.GG. competenti, venga disposta la proroga del predetto termine di conservazione. La previsione del termine di **giorni 7** (sette) per la conservazione dei dati raccolti, è stata determinata sulla base dei criteri di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza ed anche sulle modalità organizzative dell'orario lavorativo e dell'impiego del personale del Settore Polizia Locale del Comune di DESANA (VC) avuto riguardo all'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

I dati dei passaggi contenenti le targhe e le foto dei veicoli dei lettura targhe verranno invece conservati per la durata di **1 anno** a disposizione di eventuali indagini di polizia

giudiziaria e verranno forniti solo su specifica richiesta da parte di organi di polizia giudiziaria.

DATI INTERESSATI AL TRATTAMENTO

I dati interessati dal trattamento eseguito dai sistemi di videosorveglianza utilizzati dal Comune di DESANA (VC) sono le immagini, i video e le registrazioni degli interessati Trattasi, dunque, di dati comuni raccolti esclusivamente per le finalità qui di sopra rappresentate e soggette a cancellazione decorsi i **7 (sette) giorni** salvo proroga disposta dalle AA.GG.

MISURE GIURIDICHE DI CONTENIMENTO

1 . LIMITAZIONE DELLE FINALITA' => il trattamento dei dati acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza in uso al Comune di DESANA (VC) avverrà per le finalità che sono espressamente manifestate nelle informative, nel Regolamento ed in tutti gli altri atti e documenti in cui verranno successivamente rappresentate e ciò in ossequio all'art.5 comma 1 lett.b del Regolamento UE 2016/679;

2 . MINIMIZZAZIONE DEI DATI => saranno trattati solo ed esclusivamente i dati personali necessari e sufficienti per il raggiungimento delle finalità alla base del trattamento così come previsto dall'art.5 comma 1 lett.c del predetto Regolamento europeo;

3 . ESATTEZZA DEI DATI => i dati trattati sono esatti e, dove necessario, il Titolare procederà ad eventuale rivisitazione ed aggiornamento;

4 . PREVISIONE DI UNA DURATA DELLA CONSERVAZIONE => ciò consente all'interessato di maturare la certezza che i propri dati personali sono soggetti ad automatica cancellazione in caso di mancato utilizzo e, comunque, non potranno essere conservati oltre i **7 (sette) giorni** previsti salvo proroghe disposte dalle AA.GG.;

5 . INFORMATIVA E CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE => oltre all'informativa semplificata presente sul sito del Comune di DESANA (VC), in esso sarà presente anche l'informativa specifica sui sistemi di videosorveglianza. Sarà presente un'informativa succinta contenente i dati essenziali ed il rinvio ai link del sito del Comune di DESANA (VC) ove trovare i documenti completi, anche in ciascuno dei nuovi cartelli appositamente approntati per l'adeguamento dei sistemi di videosorveglianza. Il Comune di DESANA (VC) provvederà con apposita campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza per renderla edotta e consapevole della presenza e del funzionamento dei sistemi di videosorveglianza adottati in uso nonché dei propri diritti all'opposizione, all'accesso, alla rettifica nonché tutti gli altri così come previsti dal regolamento europeo.

6 . REGOLAMENTI E DISCIPLINARI D'USO => tra le misure giuridiche di contenimento, non potrà non trovare luogo l'adozione di nuovo Regolamento comunale adatto ed idoneo a gestire il funzionamento dei sistemi di videosorveglianza anche nelle sue nuove ed innovative formule. All'interno del Regolamento comunale sono disciplinate

le procedure volte ad individuare ed autorizzare il personale che dovrà eseguire i trattamenti, le modalità di accesso ai locali ove sono posizionati i monitor di controllo ed i server posti a servizio dei sistemi di videosorveglianza nonché le modalità di accesso degli interessati ai propri dati personali. Il personale della Polizia Locale autorizzato riceverà atto formale di individuazione con annesse istruzioni impartite e specifica formazione sulla tematica della videosorveglianza

7 . NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO => il Titolare ha provveduto con apposito atto formale alla designazione del Responsabile del Trattamento Dati relativo ai sistemi della videosorveglianza nella persona del Sig. Stefano BESSI.

8 . REVISIONE RISULTANZE DPIA => La DPIA verrà svolta ogniqualvolta venga ad essere sostituito un sistema di videosorveglianza o parti di esso nonché nel caso di ogni modifica al sistema. Verrà, altresì, svolta la DPIA ogni qualvolta il sistema complessivo di videosorveglianza del Comune di DESANA (VC) dovesse essere implementato con sistemi di videosorveglianza privati così come da regolamento comunale. In ogni caso, la DPIA dei sistemi di videosorveglianza del Comune di DESANA (VC) verrà eseguita annualmente, così da garantire la migliore aderenza e più idonea del sistema alle esigenze di tutela dei dati personali degli interessati nel rispetto delle finalità prefissate ed istituzionali del Comune di DESANA (VC) .

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Sig. FERRARIS Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCAGLIA Stefano

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)
Si dà atto che del presente verbale viene trasmesso in elenco, oggi
giorno della sua pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari (Prot. n. _____), ai sensi
dell'art. 125 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267.

Visto: IL SINDACO
Sig. FERRARIS Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCAGLIA Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.12, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009 n. 69)

N. _____ Reg. Pubbl.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale, visti gli atti
d'Ufficio e lo Statuto Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Desana, lì

IL MESSO COMUNALE
Stefano BESSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)
Si attesta che la suesata Deliberazione non è stata dichiarata immediatamente esecutiva
dalla Giunta e che, pertanto, la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art.
134 del T.U. predetto, in data _____ .

Desana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCAGLIA Stefano